

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP. N. 666/399

TESTO VIGENTE STATUTO	NUOVO TESTO STATUTO
<p>SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI</p>	<p>SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI</p>
<p>DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO</p>	<p>DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO</p>
<p><u>Articolo 1</u></p>	<p><u>Articolo 1</u></p>
<p>La Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili, o, in forma abbreviata, “ACQUE POTABILI S.p.A.”, costituita in Torino con atto pubblico 20 luglio 1852, ricevuto Albasio, ed approvata con R.D. 10 aprile 1853, è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.</p>	<p>La Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili, o, in forma abbreviata, “ACQUE POTABILI S.p.A.”, costituita in Torino con atto pubblico 20 luglio 1852, ricevuto Albasio, ed approvata con R.D. 10 aprile 1853, è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.</p>
<p><u>Articolo 2</u></p>	<p><u>Articolo 2</u></p>
<p>La Società ha per oggetto di: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell'ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale diano indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi. La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere e svolgere attività di leasing immobiliare e mobiliare. La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero. Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi,</p>	<p>La Società ha per oggetto di: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell'ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale diano indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi. La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere e svolgere attività di leasing immobiliare e mobiliare. La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero. Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi,</p>

<p>complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia d'intermediazione finanziaria.</p>	<p>complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia d'intermediazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 3</u></p> <p>La Società ha sede in Torino. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 3</u></p> <p>La Società ha sede in Torino. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.525.294,50 duemilionicinquecentoventicinquemilaeduecento novantaquattrovirgolacinquanta) diviso in numero 5.050.589 cinquemilionicinquantamilaecinquacentottantano ve) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.525.294,50 (duemilionicinquecentoventicinquemilaeduecentonovantaquattrovirgolacinque) diviso in numero 25.252.945 (venticinquemilioniduecentocinquantaduemil anovecentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zerovirgoladieci) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 2 agosto 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento, in forma scindibile, per un importo nominale massimo di Euro 1.177.100,00 (unmilione cento settantasettemilacentovirgolazero) mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 11.771.000 (undicimilionisettecentosettanta unomilavirgolazero) Azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,10 (zerovirgoladieci) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2009 ad un prezzo per azione comunque non inferiore al prezzo determinato in base al patrimonio netto contabile della Società mediante un'offerta</p>

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u></p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.</p> <p>Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.</p> <p>Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 8</u></p> <p>La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u></p> <p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una</p>	<p>pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o un collocamento privato riservato ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e del Giappone. Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2009, l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che se la data ultima di regolamento delle operazioni interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale, fermo restando che, qualora entro detto termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u></p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.</p> <p>Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.</p> <p>Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 8</u></p> <p>La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u></p> <p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una</p>
--	--

volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ravvisi necessario nell'interesse della Società, oppure ne abbia ricevuta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e siano nella domanda indicati gli argomenti da trattarsi dall'Assemblea.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione ed è pubblicato nei termini di legge sul quotidiano "La Stampa" o, in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate, associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea i soci relativamente ai quali gli intermediari che tengono i relativi conti effettuano una comunicazione attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni precedenti la data dell'Assemblea.

volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ravvisi necessario nell'interesse della Società, oppure ne abbia ricevuta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e siano nella domanda indicati gli argomenti da trattarsi dall'Assemblea.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione ed è pubblicato nei termini di legge sul quotidiano "La Stampa" o, in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate, associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea i soci relativamente ai quali gli intermediari che tengono i relativi conti effettuano una comunicazione attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni precedenti la data dell'Assemblea.

<p>I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; - vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; - venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; - venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. <p>A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.</p> <p>L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.</p>	<p>I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; - vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; - venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; - venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. <p>A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.</p> <p>L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u></p> <p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u></p> <p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata</p>

<p>dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto dal notaio indicato dal Presidente. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società. Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal redattore, indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'Ordine del Giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti. Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</p>	<p>dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto dal notaio indicato dal Presidente. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società. Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal redattore, indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'Ordine del Giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti. Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 14</u></p> <p>L'Assemblea Ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 65% del capitale sociale, e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 14</u></p> <p>L'Assemblea Ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 65% del capitale sociale, e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.</p>
<p style="text-align: center;">SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>	<p style="text-align: center;">SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale, a eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione. Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici della Società.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale, a eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione. Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici della Società.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà essere</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà essere</p>

<p>composto di otto ovvero di nove amministratori nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.</p> <p>L'assemblea nomina otto amministratori nel caso in cui venga presentata solamente una lista; in tutti gli altri casi il numero di amministratori da leggere sarà fissato in nove.</p> <p>Nel caso in cui siano stati nominati otto amministratori, l'assemblea potrà, in corso di mandato, aumentarne il numero a nove.</p> <p>L'amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della nomina.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e saranno pubblicate su un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o unitamente ad altri azionisti che concorrano alla presentazione della lista, siano titolari di azioni aventi diritto di voto rappresentative di almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o a quella diversa inferiore percentuale riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, determinata in applicazione dei criteri stabiliti da vigenti disposizioni regolamentari. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, al momento del deposito della lista, la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.</p> <p>In ciascuna lista i candidati dovranno essere individuati mediante un numero progressivo ed almeno il primo e l'ottavo candidato dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge; in difetto le liste saranno ritenute inammissibili. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di quindici giorni sopra indicato, dovranno essere depositate: (i) le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetti la propria candidatura ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché</p>	<p>composto di otto ovvero di nove amministratori nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.</p> <p>L'assemblea nomina otto amministratori nel caso in cui venga presentata solamente una lista; in tutti gli altri casi il numero di amministratori da leggere sarà fissato in nove.</p> <p>Nel caso in cui siano stati nominati otto amministratori, l'assemblea potrà, in corso di mandato, aumentarne il numero a nove.</p> <p>L'amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della nomina.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e saranno pubblicate su un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o unitamente ad altri azionisti che concorrano alla presentazione della lista, siano titolari di azioni aventi diritto di voto rappresentative di almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o a quella diversa inferiore percentuale riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, determinata in applicazione dei criteri stabiliti da vigenti disposizioni regolamentari. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, al momento del deposito della lista, la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.</p> <p>In ciascuna lista i candidati dovranno essere individuati mediante un numero progressivo ed almeno il primo e l'ottavo candidato dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge; in difetto le liste saranno ritenute inammissibili. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di quindici giorni sopra indicato, dovranno essere depositate: (i) le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetti la propria candidatura ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché</p>
---	---

<p>l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per la carica con l'eventuale indicazione dell'idoneità ad essere qualificato "amministratore indipendente" ai sensi di legge, (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato con gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>Ogni azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista, saranno eletti amministratori i primi otto candidati in tale lista.</p> <p>Qualora vengano presentate due o più liste, per l'elezione degli amministratori si procederà nel modo seguente.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato. I quozienti ottenuti saranno assegnati ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto dalle quali verranno tratti per comporre una unica graduatoria decrescente i nove candidati da eleggere, avuto presente che almeno l'ultimo candidato dovrà essere tratto, indipendentemente dal quoziente assegnatogli, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori ma, nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Per la nomina di amministratori qualora non venga presentata alcuna lista nonché nei casi di nomina in seguito a sostituzioni avvenute ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e per l'eventuale aumento del numero di amministratori da otto a nove in corso di mandato, l'Assemblea delibera con le</p>	<p>l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per la carica con l'eventuale indicazione dell'idoneità ad essere qualificato "amministratore indipendente" ai sensi di legge, (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato con gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>Ogni azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista, saranno eletti amministratori i primi otto candidati in tale lista.</p> <p>Qualora vengano presentate due o più liste, per l'elezione degli amministratori si procederà nel modo seguente.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato. I quozienti ottenuti saranno assegnati ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto dalle quali verranno tratti per comporre una unica graduatoria decrescente i nove candidati da eleggere, avuto presente che almeno l'ultimo candidato dovrà essere tratto, indipendentemente dal quoziente assegnatogli, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori ma, nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Per la nomina di amministratori qualora non venga presentata alcuna lista nonché nei casi di nomina in seguito a sostituzioni avvenute ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e per l'eventuale aumento del numero di amministratori da otto a nove in corso di mandato, l'Assemblea delibera con le</p>
---	---

<p>maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati, seguendo l'ordine ivi indicato. Qualora siano cessati dalla carica uno o più amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al sesto comma e sia venuto meno in Consiglio il numero minimo previsto dalla legge per tali amministratori, questi sono sostituiti con i primi candidati non eletti in possesso dei suddetti requisiti appartenenti alle liste validamente votate che avevano espresso i Consiglieri cessati; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio.</p> <p>Qualora le suddette sostituzioni non risultino possibili per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire i cessati a norma dell'art.2386 – 1° comma, del Codice Civile, sostituendo gli amministratori cessati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza con altrettanti in possesso di tali requisiti.. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 17</u></p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile; - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile; 	<p>maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati, seguendo l'ordine ivi indicato. Qualora siano cessati dalla carica uno o più amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al sesto comma e sia venuto meno in Consiglio il numero minimo previsto dalla legge per tali amministratori, questi sono sostituiti con i primi candidati non eletti in possesso dei suddetti requisiti appartenenti alle liste validamente votate che avevano espresso i Consiglieri cessati; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio.</p> <p>Qualora le suddette sostituzioni non risultino possibili per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire i cessati a norma dell'art.2386 – 1° comma, del Codice Civile, sostituendo gli amministratori cessati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza con altrettanti in possesso di tali requisiti.. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 17</u></p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile; - la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile; - il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino; - l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; - l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società. 	<ul style="list-style-type: none"> - la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile; - il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino; - l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; - l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 18</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 20 - 3° comma, nomina il Presidente e nomina altresì un Segretario, quest'ultimo anche non amministratore.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 18</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 20 - 3° comma, nomina il Presidente e nomina altresì un Segretario, quest'ultimo anche non amministratore.</p>
<p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha la rappresentanza della Società; - presiede l'Assemblea; - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; - provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori; - esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione. 	<p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha la rappresentanza della Società; - presiede l'Assemblea; - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; - provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori; - esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
<p>Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 1° comma, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile; - conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi; - nominare un Vice Presidente e uno o più Amministratori Delegati; - istituire uno o più comitati composti da amministratori con compiti e funzioni consultive e propositive in materia di sistema di controllo interno nonché di remunerazione degli 	<p>Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 1° comma, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile; - conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi; - nominare un Vice Presidente e uno o più Amministratori Delegati; - istituire uno o più comitati composti da amministratori con compiti e funzioni consultive e propositive in materia di sistema di controllo interno nonché di remunerazione degli

amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 1° comma e previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla suddetta nomina, accerta che il candidato sia in possesso di requisiti di professionalità adeguati alla funzione ed in particolare che sia in possesso di sicura conoscenza delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci d'esercizio e consolidati nonché di ogni altra informativa contabile e finanziaria, anche infrannuale, oppure abbia ricoperto analogo incarico per almeno tre anni in società quotata.

Articolo 19

Fermi restando i poteri di convocazione riservati dalla legge ai sindaci, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio nonché le ragioni che la determinano.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente o, in mancanza dall'Amministratore Delegato più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono di regola presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla

amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 1° comma e previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla suddetta nomina, accerta che il candidato sia in possesso di requisiti di professionalità adeguati alla funzione ed in particolare che sia in possesso di sicura conoscenza delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci d'esercizio e consolidati nonché di ogni altra informativa contabile e finanziaria, anche infrannuale, oppure abbia ricoperto analogo incarico per almeno tre anni in società quotata.

Articolo 19

Fermi restando i poteri di convocazione riservati dalla legge ai sindaci, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio nonché le ragioni che la determinano.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente o, in mancanza dall'Amministratore Delegato più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono di regola presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti esaminati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età.

L'informazione del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, verrà tratta mediante partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nel corso delle verifiche periodiche del Collegio stesso. In caso di assenza di tutti i Sindaci Effettivi, l'informazione al Collegio si realizza mediante il tempestivo invio del verbale della seduta.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 6 amministratori.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali;
- la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci.

Tutte le deliberazioni aventi oggetti diversi da quelli indicati al precedente comma sono assunte dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 6 amministratori.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione

trattazione degli argomenti esaminati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età.

L'informazione del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, verrà tratta mediante partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nel corso delle verifiche periodiche del Collegio stesso. In caso di assenza di tutti i Sindaci Effettivi, l'informazione al Collegio si realizza mediante il tempestivo invio del verbale della seduta.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 6 amministratori.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali;
- la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci.

Tutte le deliberazioni aventi oggetti diversi da quelli indicati al precedente comma sono assunte dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 6 amministratori.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione

dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge.

Ai fini del requisito di professionalità, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è quello acquadottistico.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Non possono essere inseriti nelle liste e conseguentemente non possono assumere la carica di sindaco effettivo coloro che già ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero eccedente il limite stabilito dalla normativa vigente o dal codice di comportamento cui la Società ha comunicato di aderire.

Le liste possono essere presentate dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale o a quella diversa inferiore percentuale riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea determinata in applicazione dei criteri stabiliti da vigenti disposizioni regolamentari.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la

dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge.

Ai fini del requisito di professionalità, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è quello acquadottistico.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Non possono essere inseriti nelle liste e conseguentemente non possono assumere la carica di sindaco effettivo coloro che già ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero eccedente il limite stabilito dalla normativa vigente o dal codice di comportamento cui la Società ha comunicato di aderire.

Le liste possono essere presentate dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale o a quella diversa inferiore percentuale riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea determinata in applicazione dei criteri stabiliti da vigenti disposizioni regolamentari.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la

sede della Società, al momento del deposito della lista, copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. Nel caso in cui, nel termine di cui sopra, sia stata depositata una sola lista o più liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo al termine suddetto e la percentuale di partecipazione necessaria per presentare le liste viene dimezzata.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopraindicato, dovranno depositarsi le informazioni relative agli azionisti che hanno presentato la lista, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente e dal presente Statuto, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista non può presentare, o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista.

Alla elezione del Collegio sindacale si procederà come segue:

1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2. l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti dalle rispettive sezioni della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1., escludendo, se determinanti, i voti espressi da azionisti collegati ai soci di riferimento.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla lista di cui al punto

sede della Società, al momento del deposito della lista, copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. Nel caso in cui, nel termine di cui sopra, sia stata depositata una sola lista o più liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo al termine suddetto e la percentuale di partecipazione necessaria per presentare le liste viene dimezzata.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopraindicato, dovranno depositarsi le informazioni relative agli azionisti che hanno presentato la lista, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente e dal presente Statuto, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista non può presentare, o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista.

Alla elezione del Collegio sindacale si procederà come segue:

1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2. l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti dalle rispettive sezioni della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1., escludendo, se determinanti, i voti espressi da azionisti collegati ai soci di riferimento.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla lista di cui al punto

<p>2. Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista. Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate due sole liste, risulterà eletto un sindaco effettivo ed un sindaco supplente per ciascuna di dette liste e quale terzo sindaco effettivo risulterà eletto il secondo candidato delle due liste più anziano di età. In tal caso la presidenza del collegio è attribuita al candidato della lista che ha designato un solo sindaco effettivo. Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate tre o più liste, risulteranno eletti alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati al primo posto nelle tre liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulteranno eletti quali sindaci supplenti il candidato più anziano di età appartenente alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed il candidato indicato nella lista che ha ottenuto il successivo maggior numero di voti. In tal caso, la presidenza del Collegio è attribuita al sindaco effettivo appartenente a quella fra le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che non ha espresso il sindaco supplente. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista del sindaco effettivo cessato che, nel termine di [5] giorni, abbia confermato la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica; in mancanza subentra l'altro sindaco supplente fino all'assemblea da convocarsi per procedere all'integrazione del collegio sindacale con le modalità di cui al presente articolo. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p style="text-align: center;">RAPPRESENTANZA</p>	<p>2. Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista. Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate due sole liste, risulterà eletto un sindaco effettivo ed un sindaco supplente per ciascuna di dette liste e quale terzo sindaco effettivo risulterà eletto il secondo candidato delle due liste più anziano di età. In tal caso la presidenza del collegio è attribuita al candidato della lista che ha designato un solo sindaco effettivo. Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate tre o più liste, risulteranno eletti alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati al primo posto nelle tre liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulteranno eletti quali sindaci supplenti il candidato più anziano di età appartenente alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed il candidato indicato nella lista che ha ottenuto il successivo maggior numero di voti. In tal caso, la presidenza del Collegio è attribuita al sindaco effettivo appartenente a quella fra le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che non ha espresso il sindaco supplente. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista del sindaco effettivo cessato che, nel termine di [5] giorni, abbia confermato la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica; in mancanza subentra l'altro sindaco supplente fino all'assemblea da convocarsi per procedere all'integrazione del collegio sindacale con le modalità di cui al presente articolo. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p style="text-align: center;">RAPPRESENTANZA</p>
---	---

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o

non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.	non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.
---	---

In originale firmati

LUIGI LUZZATI

ROBERTO GRASSI REVERDINI